

Imposta di bollo
assolta con mod.
F24 €. 48,00



N. 118

GUARDIA DI FINANZA

LEGIONE ALLIEVI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

viale Europa 97 – 70132 Bari

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE per l'affidamento del servizio di medico civile addetto al servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Periodo maggio 2021 – 31 dicembre 2021.

Atto autorizzativo n. 401 in data 29/04/2021.

L'anno 2021 addì 04 del mese di maggio in Bari presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza,

PREMESSO

- che questo Distaccamento Amministrativo ha indetto una gara per l'individuazione della figura professionale richiesta attraverso sistema di e-Procurement modalità ASP (Application Service Provider) con scadenza presentazione delle offerte in data 11/04/2021;
- che tale gara n. 2739492 è andata deserta;
- che la Legione Allievi, quale Distaccamento Amministrativo, ha effettuato una ricerca di mercato per le vie brevi per individuare una figura professionale che ricopra la mansione di medico civile, addetto al servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco;

SIA NOTO

che si procede alla stipulazione della presente convenzione tra:

	- la Legione Allievi della Guardia di Finanza, C.F. 93445050722, di seguito	
	denominata Amministrazione, rappresentata dal Magg. Debora cretì, Capo	
	Gestione Amministrativa e Finanziaria;	
	- Dott.ssa Kounaki Styliani nata a Marousi (Atene) Grecia il 03 ottobre 1980,	
	C.F. KNKSYL80R43Z115R, residente in Triggiano (BA), in Via Lame n. 42,	
	nella sua qualità di professionista.	
	CONDIZIONI GENERALI	
	Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia	
	negoziale, nonché segnatamente quelle relative:	
	• al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	
	• alla Circolare n. 27709 in data 29 gennaio 2013 della Direzione di	
	Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con	
	annessa Direttiva tecnica recante la disciplina per il conferimento di	
	incarichi di collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza;	
	• al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione;	
	• al R.D. 23 maggio 1924, 827 “regolamento per l’Amministrazione del	
	patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”;	
	• al <i>Capitolato Generale d’Oneri per la Guardia di Finanza</i>”, approvato con	
	Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, n. 181	
	• art. 3, comma 44, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge	
	Finanziaria 2008);	
	• art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre	
	2010, concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti	
	massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della	
	2	

	finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo”;	
	• art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino	
	della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e	
	diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.	
	ARTICOLO 1 - NORME GENERALI	
	Il professionista selezionato, come sopra individuato, si obbliga, in forza della	
	presente convenzione, di assicurare il servizio di medico civile addetto al	
	servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la	
	Legione Allievi di Bari.	
	Il servizio di che trattasi decorre dal 01 maggio 2021 – 31 dicembre 2021.	
	ARTICOLO 2 - SPESE DI GESTIONE	
	Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle	
	comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione.	
	ARTICOLO 3 - PULIZIE E NORME IGIENICHE	
	Il professionista garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e	
	precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima	
	cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. Si impegna a	
	mantenere nel massimo ordine in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i	
	macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione	
	dall'Amministrazione.	
	ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le	
	informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di	
	3	

	non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
	utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli	
	obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di	
	cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.	
	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.	
	ARTICOLO 5 - SERVIZIO SVOLTO	
	Il professionista si obbliga ad espletare nei confronti del personale	
	amministrato dal Distaccamento l'opera di medico civile addetto al servizio	
	sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la Legione	
	Allievi di Bari e Poligoni esterni:	
	- impegnandosi a compiere tutti gli atti professionali richiesti, attenendosi alle	
	norme ordinarie in vigore per l'Esercito ed a quelle speciali della Guardia di	
	Finanza;	
	- impegnandosi ad osservare le prescrizioni di carattere generale emanate dal	
	Comando Generale della Guardia di Finanza in merito all'esigenza del	
	Reparto, con particolare riguardo all'igiene e profilassi;	
	- non acquisendo il diritto alla corresponsione della 13 ^a mensilità, né al	
	godimento delle ferie;	
	- dichiarando sotto la propria responsabilità, che le prestazioni anzidette non	
	sono incompatibili con altre attività da lui eventualmente svolte;	
	- dichiarando altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti	
	di interesse, anche potenziali ex art 53 del d.lgs. 165/2001.	
	4	

	Gli orari e le giornate saranno stabilite rispettivamente:	
	- secondo il calendario dei Tiri del Reparto per il servizio di Medico per l'assistenza alle esercitazioni a fuoco;	
	- nella misura massima di 5 ore giornaliere e cinque giorni settimanali per il servizio di addetto al servizio sanitario in copresenza con il Capo Servizio Sanitario/DSS presso la caserma di riferimento.	
	ARTICOLO 6 - COMPENSO/PAGAMENTO	
	E' previsto un compenso orario di Euro 19,80 al lordo di ritenute ed imposte di legge, frutto del ribasso operato dal professionista in sede di presentazione dell'offerta, con una previsione di spesa massima di euro 9.039,00 al lordo di ritenute ed imposte di legge per l'intero periodo (01 maggio 2021 – 31 dicembre 2021).	
	Per la prestazione oggetto della presente convenzione non si darà luogo ad alcuna revisione del prezzo contrattuale, restando lo stesso fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto.	
	<u>Dal punto di vista fiscale</u> , a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 il professionista dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa:	
	• il Codice Univoco Ufficio: 2WGXYA; • gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).	
	La fattura dovrà essere intestata alla: Legione Allievi Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Viale Europa 97 – 70132 Bari	
	Codice Fiscale 93445050722, Codice Univoco ufficio 2WGXYA.	
	Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere e delle relative ore prestate.	
	5	

	Ai fini del pagamento il professionista si è impegnato a comunicare	
	obbligatoriamente l'IBAN ove operare l'accredito delle somme dovute:	
	(IT56J03069414231000000004781);	
	I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel Decreto Legislativo	
	n. 231/2002 e comunque non prima della prevista attestazione di buona	
	esecuzione della prestazione da cui risulti che la stessa è avvenuta	
	regolarmente, ovvero che il Professionista è incorso in inadempienze,	
	debitamente contestate, per le quali ricorrono i presupposti per l'applicazione	
	delle penalità contrattuali.	
	Detto pagamento è subordinato altresì alla verifica della regolarità	
	contributiva, cui provvederà d'ufficio questa Amministrazione.	
	ARTICOLO 7 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI	
	LAVORO	
	Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo	
	che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a	
	terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei	
	relativi danni prodotti.	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di	
	essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del	
	proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.	
	L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze	
	assicurative, previdenziali e fiscali.	
	ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione ha validità dal 01 maggio 2021 – 31 dicembre 2021.	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto	
	6	

	specificandone i motivi, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta	
	giorni, senza che il professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa	
	per tale soluzione.	
	Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere	
	eventualmente prorogato ai sensi del vigente codice, al solo fine di poter	
	esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista.	
	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	
	Resta intesa, nei casi espressamente previsti dalla legge, la facoltà della	
	"Stazione Appaltante" di recedere dal contratto anticipatamente, in qualsiasi	
	momento, dagli obblighi previsti dalla sottoscrizione della convenzione, senza	
	dover alcun compenso al professionista aggiudicatario, con esclusione degli	
	emolumenti spettanti per le prestazioni già effettuate alla data della	
	comunicazione di recesso.	
	ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE	
	La convenzione sarà risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente	
	previsti nei precedenti articoli:	
	a) per motivi di pubblico interesse;	
	b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione	
	degli obblighi e condizioni contrattuali;	
	c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data	
	prefissata;	
	d) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per	
	qualsiasi motivo;	
	e) in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi,	
	7	

	secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazioni di	
	penali;	
	f) per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici, a partire dal	
	mese successivo all'arrivo dei menzionati Ufficiali ;	
	g) per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del	
	servizio, disposte dal Comando Generale;	
	h) per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte	
	dal Comando Generale.	
	Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione	
	avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.	
	L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle	
	forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.	
	L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali in cui la	
	stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	Il professionista per sopravvenute esigenze, previo avviso di 30 gg, potrà	
	comunicare via pec la risoluzione del contratto.	
	ARTICOLO 10 - PENALI	
	In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento	
	della prestazione del servizio da parte del professionista, quale ne sia la	
	causa, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima	
	applicherà le penali previste dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile.	
	Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione competente su	
	segnalazione dell'inadempimento fatta dal Dirigente il Servizio Sanitario della	
	Legione Allievi, previa contestazione al professionista. Resta salvo, in ogni	
	8	

caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

ARTICOLO 11 - SUB- APPALTO E SOSTITUZIONI

Per la particolare tipologia del servizio in rassegna, resta espressamente convenuto che il professionista non potrà, nel corso della fornitura della prestazione, cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo - il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso.

Il professionista, in caso di impedimento, dovrà indicare idoneo sostituto, previa espressa autorizzazione da parte di questa Legione Allievi (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali); ciò, fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ARTICOLO 13 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, si rimanda alle norme del Codice Civile, "*Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza*", approvato con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, n. 181 e ss.mm.ii., che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte

integrante, restando le prestazioni in argomento contenute nella “procedura comparativa”, che rappresenta l’Allegato A al presente atto.

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il foro di Bari.

Il presente atto che consta di n. 11 pagine di carta resa legale con versamento dell’equivalente di n.3 (tre) marche da bollo tramite mod. F24, come previsto da normativa, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto e siglato a margine di ciascun foglio dai contraenti in data e luogo come sopra.

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott.ssa Kounaki Styliani

Ente Certificatore: _____

Validità: fino al _____

FIRMA Digitale n. _____

L’AMMINISTRAZIONE IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Magg. Debora Creti)

Ente Certificatore: NAMIRIAL S.p.A.

Scadenza: 11/02/2024

Firma digitale n.: RHI6407731939817

A norma dell’art. 1341 del C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente obbligazione, con particolare riguardo agli articoli da 1 a 14, dichiarano di approvarle reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione.

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott.ssa Kounaki Styliani

Ente Certificatore: _____

Validità: fino al _____

FIRMA Digitale n. _____

L'AMMINISTRAZIONE IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Magg. Debora Creti)

Ente Certificatore: NAMIRIAL S.p.A.

Scadenza: 11/02/2024

Firma digitale n.: RHI6407731939817